

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da **Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: [privacy@mondial-assistance.it](mailto:privacy@mondial-assistance.it). Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: [privacy@mondial-assistance.it](mailto:privacy@mondial-assistance.it).

**Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010**

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

- Informazioni Relative alla Società**
  - Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**  
L'Impresa Assicuratrice è **Aga International S.A.** (identificata anche con il suo marchio Mondial Assistance)
  - Sede Legale**  
37, Rue Taïbout, 75009 Paris - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080  
Capitale Sociale sottoscritto € 17.128.575
  - Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010
  - Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963  
- Rea 1945496
  - Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**  
02/23.695.1 - [www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it) - [info@mondial-assistance.it](mailto:info@mondial-assistance.it)
  - Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I
- Informazioni Relative al Contratto**
  - Legislazione applicabile al contratto**  
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana.  
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
  - Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**  
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Aga International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
  - Reclami in merito al contratto**  
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
  - Servizio Qualità**  
**Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**  
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)  
fax: +39 02 26 624 008  
e-mail: [Quality@mondial-assistance.it](mailto:Quality@mondial-assistance.it)

Mr/Ms .....  
Date viaggio .....  
Destinazione .....



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE  
POLIZZA N **189527**

Garanzie

**Annullamento Viaggio**

**Interruzione Soggiorno**

**Bagaglio**

**AVVERTENZA**

Prima di partire stampare il presente Certificato Assicurativo e portarlo con se durante il viaggio

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in uno stato che non presenta il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

**3) Informazioni in Corso di Contratto**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

**AVVERTENZA**

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

**NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE**

**1. DEFINIZIONI**

<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>BAGAGLIO:</b>	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
<b>CENTRALE OPERATIVA:</b>	la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>DOMICILIO:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
<b>FAMILIARE:</b>	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
<b>FRANCHIGIA/SCOPERTO:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>INFORTUNIO:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'incapacità temporanea.
<b>MALATTIA:</b>	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
<b>MONDIAL ASSISTANCE:</b>	il marchio commerciale registrato di Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la Società stessa.
<b>RESIDENZA:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>VIAGGIO:</b>	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

**2. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ**

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

**per "Annullamento viaggio"**

- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

**per "Bagaglio" - "Interruzione soggiorno"**

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 giorni**.
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60 giorni** a partire dalla data d'inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

### 3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

### 4. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

### 5. IN CASO DI SINISTRO --- Avvertenza ---

L'Assicurato, o chi per lui, deve:

- dare avviso a **Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Mondial Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

### 6. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### 7. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o dell'agenzia di Viaggio;
- un evento provocato dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
- nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- quarantene.

### 8. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

### 9. DIRITTO DI SURROGA

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### 10. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

## NORMATIVA PARTICOLARE

### 1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

#### Art. 1.1 - OGGETTO

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato, tutti i suoi familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione, figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato) e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operatore in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare;
- in caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, o di un suo familiare;
- malattia, infortunio o decesso del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato,

o del suo diretto superiore;

- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziarica quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

**Si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo e cronico.**

#### Art. 1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
  - del **15%**, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, così come indicato al successivo art. 4.1 – *In caso di sinistro*;
  - del **30%**, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
  - del **30%**, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

#### Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 7 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- un evento non espressamente previsto dall'art. 1.1 –  *Oggetto*;
- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio, (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1.1 -  *Oggetto*) come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- abuso di alcoolici e psicofarmaci, o non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; stato di gravidanza;
- patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "d" del precedente art. 1.1 –  *Oggetto*.

#### Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 4.800** per persona e **€ 20.000** per pratica;
- qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 –  *Oggetto*, Mondial Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- Mondial Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico.

#### Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruito del primo servizio contrattualmente previsto.

## 2. INTERRUZIONE SOGGIORNO

#### 2.1 OGGETTO

In caso di :

- rientro sanitario dell'Assicurato**, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura, alla voce "Trasporto sanitario", della polizza n° **189526**;

**oppure**

- rientro anticipato** a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura, alla voce "Rientro anticipato", della polizza n° **189526**;

Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a

domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è effettuato a carico della Centrale Operativa;
- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli di andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

#### 2.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data d'inizio del viaggio, con il fruito del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di 60 giorni.

## 3. BAGAGLIO

#### 3.1 OGGETTO

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
- nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a **12 ore** nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 200,00**, fermo restando il capitale assicurato. Mondial Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
- le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 3.4 - *Disposizioni Comuni*.

#### 3.2 LIMITAZIONI

3.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

- gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
- 3.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 200,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
- 3.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

#### 3.3 ESCLUSIONI

Mondial Assistance non indennizza:

- i danni agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
- la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
- i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
- il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- i danni verificatisi quando:
  - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento
- i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- k) il denaro in ogni sua forma;
- l) i titoli di qualsiasi genere, i documenti, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito;
- m) le chiavi;
- n) le monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;
- o) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura;
- p) le attrezzature sportive di ogni genere, caschi;
- q) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante;
- r) le derrate, i vini e i liquori;
- s) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

#### 3.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
- b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

#### 3.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 giorni**.

## 4. IN CASO DI SINISTRO

#### 4.1 Annullamento

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) annullare **immediatamente** il viaggio, direttamente o tramite l'Agenzia dove è stato prenotato;
- b) **entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare a Mondial Assistance denuncia telefonica al numero 02.26609.830 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it**, indicando:
  - cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
  - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
  - data di partenza prevista;
  - costo del viaggio per persona;
  - numero di polizza **189527**;
  - numero di pratica Hotelplan/Turisanda (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Hotelplan/Turisanda presso l'agenzia prima del viaggio);
  - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a Mondial Assistance.
- c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire a **Aga International S.A.** – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO:
  - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
  - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
  - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
  - estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Hotelplan/Turisanda, in copia.

#### 4.2 Interruzione soggiorno

L'Assicurato deve dare avviso scritto a **Aga International S.A.** – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero di polizza **189527** ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

#### 4.3 Bagaglio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a **Aga International S.A.** – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici,

numero di polizza **189527** ed indicando, inoltre:

#### 4.3.1 in caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;

- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio.

#### 4.3.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore.

#### 4.3.3 in caso di distruzione totale o parziale

- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto.
- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.



**Aga International S.A.**  
Sede Legale - 37, Rue Taitbout, - 75009 Paris - France

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)  
Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesin. 519490080

**Rappresentanza Generale per l'Italia:** 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3  
E-mail: [info@mondial-assistance.it](mailto:info@mondial-assistance.it) - [www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it)  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta  
in data 24 giugno 2010, al n. 1.00086 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AGA International SA  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 2  
Sede secondaria per l'Italia

Turisanda - Polizza 189527 - 01/2012